

COORDINAMENTO NAZIONALE DEI CORSI DI STUDIO IN *Scienze Forestali e Ambientali (L-25 & LM-73)*

STATUTO

(Approvato dall'Assemblea il 28 settembre 2017)

Art. 1 - Costituzione, Sede e Durata

1. È costituito il Coordinamento Nazionale dei Corsi di Studio in Scienze Forestali e Ambientali o affini (Lauree nella classe L-25, Lauree Magistrali nella classe LM-73), di seguito denominato CO-SFA;
2. la sede del CO-SFA è presso la Struttura di appartenenza del Presidente in carica;
3. la durata del CO-SFA è stabilita a tempo indeterminato, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea.

Art. 2 - Composizione del Coordinamento

1. Sono membri di diritto del CO-SFA i Presidenti o Coordinatori in carica dei Consigli dei Corsi di Studio (CCS) in *Scienze Forestali e Ambientali o affini (L-25 & LM-73)* delle Università italiane che aderiscono formalmente;
2. l'adesione al Coordinamento Nazionale dei Corsi di studio in *Scienze Forestali e Ambientali o affini (L-25 & LM-73)* avviene attraverso l'approvazione dello Statuto da parte di ogni singolo Corso di Studio e/o del Dipartimento di riferimento.

Art. 3 - Scopi

1. Il CO-SFA, nel pieno rispetto dell'autonomia dei singoli CCS, ha lo scopo di:
 - a) esprimere pareri su provvedimenti di carattere generale che riguardino il sistema universitario e rappresentare le istanze dell'insieme dei CCS in *Scienze Forestali e Ambientali o affini (L-25 & LM-73)* durante i confronti con le istituzioni, pubbliche e private, nazionali e internazionali per la definizione di accordi coerenti con i compiti istituzionali dell'Università;
 - b) fornire indicazioni su problemi di interesse generale, allo scopo di tendere a soluzioni condivise, nel rispetto delle scelte che autonomamente i CCS sono chiamati a compiere;
 - c) contribuire al coordinamento e al miglioramento dell'offerta didattica complessiva del settore forestale e ambientale nazionale;
 - d) organizzare iniziative culturali collettive, anche in compartecipazione con le rappresentanze degli studenti, del mondo del lavoro e delle professioni, delle imprese e delle istituzioni, per favorire la conoscenza dello stato dell'insegnamento nelle diverse sedi universitarie da parte di tutte le parti interessate e per rispondere in modo efficace alle esigenze professionali espresse dalla società;
 - e) promuovere forme di collaborazione tra strutture didattiche e di ricerca, sostenendone l'integrazione e il coordinamento nel campo delle Scienze forestali e ambientali;
 - f) promuovere e incentivare l'aggiornamento e la formazione continua dei laureati in collaborazione con gli Ordini professionali e le Associazioni dei laureati.

Art. 4 - Organi

1. Sono organi del CO-SFA:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Presidente;
 - c) il Vice Presidente;
 - d) il Segretario;
 - e) la Giunta;
2. l'Assemblea è composta dai membri di diritto di cui all'art. 2 o di loro delegati. Possono essere invitati, previa approvazione del Presidente, esponenti del mondo universitario, politico, economico e delle professioni;
3. il Presidente e quattro componenti della giunta sono eletti tra i Presidenti o Coordinatori di CCS membri dell'Assemblea. Tali cariche hanno la durata di tre anni accademici, sono rinnovabili per una sola volta. Il Presidente del Coordinamento e i membri della Giunta eletti restano in carica per il triennio anche se decadono dal ruolo di Presidente del CCS;
4. il Vice Presidente e il Segretario sono eletti dalla Giunta;
5. le elezioni alle cariche direttive si tengono entro i tre mesi che precedono la scadenza del mandato.

Art. 5 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo deliberativo del CO-SFA e, nel corso delle sue riunioni, decide sulle strategie e sulle politiche necessarie al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3. L'Assemblea delibera, inoltre, sulle seguenti materie:
 - elezione, ai sensi degli artt. 4, 6 e 9 del presente Statuto, del Presidente e dei componenti elettivi della Giunta;
 - approvazione delle eventuali modifiche dello Statuto;
 - decisioni in merito allo scioglimento del CO-SFA;
2. l'Assemblea è convocata per posta elettronica dal Presidente almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in casi di urgenza;
3. l'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno o quando lo richiedono almeno cinque membri del CO-SFA;
4. l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei componenti, al netto degli assenti giustificati, e le deliberazioni sono prese a maggioranza, tranne che nei casi di deliberazioni inerenti allo scioglimento del CO-SFA e alla modifica dello Statuto, per le quali è necessaria la maggioranza degli aventi diritto. Ogni componente ha diritto ad un voto per ogni CCS presieduto o coordinato;
5. i Presidenti dei CCS possono farsi rappresentare nel CO-SFA da un delegato, che partecipa all'Assemblea con diritto di voto. Ogni partecipante può essere latore di due sole deleghe. La designazione del delegato deve pervenire al Presidente e può essere trasmessa per posta elettronica;
6. il verbale delle sedute dell'Assemblea è redatto dal Segretario che lo trasmette per via telematica ai componenti dell'Assemblea stessa.

Art. 6 – Presidente

1. Il Presidente rappresenta il CO-SFA nei rapporti con l'esterno, presiede le riunioni dell'Assemblea e della Giunta, convoca le rispettive riunioni, stabilendo l'ordine del giorno, ed ha il compito, coadiuvato dalla Giunta, di attuare le deliberazioni dell'Assemblea e di promuovere ogni azione utile al raggiungimento delle finalità previste dall'art. 3;

2. il Presidente è eletto dall'Assemblea, fra i suoi membri Presidenti o coordinatori di CCS.

A tal fine:

3. il Decano del CO-SFA (il più anziano di nomina a Presidente di CCS) sentito il Presidente in carica, convoca la riunione dell'Assemblea per l'elezione del Presidente, nei tempi stabiliti dall'art. 4. In caso di cessazione anticipata del Presidente, il Decano, entro i 30 giorni successivi alla data di cessazione, convoca l'Assemblea entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione;

4. la convocazione indica il luogo, la data e l'ora in cui si svolge la riunione dell'Assemblea, per la prima e la seconda convocazione, da fissare, di norma, nella stessa giornata;

5. insieme alla convocazione, il Decano invita i componenti dell'Assemblea interessati a proporre la propria candidatura che deve essere presentata al Decano almeno 10 giorni prima la data fissata per l'elezione del Presidente;

6. il Decano trasmette ai componenti dell'Assemblea l'elenco delle candidature almeno 5 giorni prima la data fissata per l'elezione del Presidente;

7. l'Assemblea convocata per l'elezione è presieduta dal Decano che, dopo aver verificato la presenza della maggioranza degli aventi diritto, nomina un segretario e uno scrutatore tra i componenti dell'Assemblea stessa;

8. i candidati, prima della votazione, possono esporre le proprie linee di programma;

9. le votazioni si svolgono a scrutinio segreto; ogni elettore può esprimere una sola preferenza, direttamente o tramite delega;

10. risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il candidato più giovane di nomina a Presidente di CCS;

11. il Presidente eletto entra in carica il giorno successivo alla scadenza del precedente mandato.

Art. 7 – Vice-Presidente

1. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o di impedimento di questo ultimo;

2. il Vice Presidente è nominato dalla Giunta al suo interno.

Art. 8 – Segretario

1. il Segretario coadiuva il Presidente nelle attività di preparazione e di organizzazione delle riunioni dell'Assemblea e della Giunta. Egli, inoltre, cura la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e della Giunta;

2. il Segretario è nominato dalla Giunta al suo interno.

Art. 9 – Giunta

1. La Giunta coadiuva il Presidente nel conseguimento delle finalità del CO-SFA; per questo, i suoi componenti sono impegnati nell'istruzione delle pratiche per le sedute dell'Assemblea e nell'esecuzione delle deliberazioni ivi assunte;

2. la Giunta è composta dal Presidente, da altri quattro (4) componenti eletti dall'Assemblea tra i Presidenti e Coordinatori di CCS. I criteri per l'elezione dei componenti sono gli stessi di quelli fissati all'art. 6, per l'elezione del Presidente, con le seguenti eccezioni:

- le candidature possono essere espresse durante l'Assemblea,
- ogni membro dell'Assemblea può esprimere fino a due preferenze,
- risultano eletti i quattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti,

- a parità di voti risultano eletti i più giovani di nomina a Presidenti di CCS.

3. il Presidente può attribuire ad ogni componente della Giunta la responsabilità ad istruire e a seguire l'esecuzione di competenze specifiche, nel campo delle finalità del CO-SFA e nel rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea;

4. la Giunta è convocata dal Presidente, per via elettronica, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, almeno dieci giorni prima della data della riunione, salvo in caso di urgenza;

5. alle riunioni della Giunta possono essere invitati di volta in volta, su iniziativa del Presidente e per la parte di loro competenza, esperti degli argomenti da discutere, senza diritto di voto;

6. le riunioni della Giunta possono essere fatte per via telematica.

Art. 10 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche alle norme statutarie sono approvate dall'Assemblea a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 11 – Norma transitoria

In fase di prima applicazione del presente Statuto:

- in deroga agli artt. 5, 6 e 9, la convocazione dell'Assemblea per l'elezione del Presidente e della Giunta è stata fissata il giorno 28 settembre 2017 a Roma su autoconvocazione dei Presidenti dei CCS in Scienze forestali e ambientali o affini.